

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1867)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VENTURI e ZENTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1966

Riapertura e proroga del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valor militare

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione difesa del Senato ha opportunamente deciso, nella sua seduta del 16 maggio 1966, di non approvare ulteriori disegni di legge di deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare, dopo i numerosi analoghi disegni di legge già approvati per giustamente onorare nel ventennale della Resistenza e della Repubblica città e paesi che particolarmente si distinsero nella lotta di liberazione.

Infatti, il continuare ad affrontare il problema con ulteriori iniziative legislative di tale natura, avrebbe potuto facilmente portare a sperequazioni. Talchè, sia il rappresentante del Governo che la Commissione

unanime auspicarono che il problema fosse affrontato con strumenti legislativi di carattere generale. A tale fine mira il presente disegno di legge.

È certo che per numerosi Comuni le cui popolazioni tennero nella Resistenza un comportamento eroico meritevolissimo di riconoscimento, non fu presentata, a suo tempo, per ragioni varie, proposta di ricompensa al valor militare. Non sarebbe equo precludere a tali Comuni la possibilità che la competente Commissione ministeriale prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, valuti il loro diritto ad un adeguato riconoscimento e per questo si presenta un disegno di legge che riapre, per un congruo periodo, i termini per la presentazione di ulteriori proposte.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare, è riaperto dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1967.